

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI DELLA FISB

ART. 1 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la gestione dell'elenco di operatori economici (cd. Albo fornitori) per l'affidamento, in economia, di forniture, acquisizione di beni e servizi, nell'ambito delle previsioni di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità in vigore presso la Federazione Italiana Sport Bowling;
2. L'Albo fornitori di cui al presente regolamento è inteso quale strumento idoneo a garantire l'applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e sarà utilizzato dalla Federazione come strumento di individuazione degli operatori qualificati ad effettuare forniture di beni o eseguire servizi;
3. L'albo dei fornitori è istituito su supporto cartaceo, ed è tenuto dalla Segreteria Federale che provvederà annualmente, ovvero nelle ipotesi in cui dovesse essere richiesta una modifica e/o integrazione, al suo aggiornamento;
4. L'elenco degli operatori economici presenta carattere aperto. Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5, possono ottenere l'iscrizione, in qualsiasi momento, nell'albo dei fornitori della FISB.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'elenco degli operatori economici, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, deve essere utilizzato per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni o forniture nel rispetto delle limitazioni imposte dagli artt. 36 e 37 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente nella Federazione Italiana Sport Bowling.

ART. 3 – PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'istituzione dell'elenco degli operatori economici avviene mediante avviso pubblicato stabilmente sul sito internet istituzionale;
2. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
 - a) Le categorie merceologiche per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici, come elencate nell'allegato fac-simile della domanda;

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI E MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'albo dei fornitori della Federazione Italiana Sport Bowling:
 - a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
 - b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
 - b) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti, come modificato dal d.lgs 50\2016;
2. Per richiedere l'inserimento nell'albo dei fornitori della FISB gli operatori economici devono farne domanda scritta alla FISB, da far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, redatta conformemente al modello consultabile o scaricabile dal sito istituzionale della Federazione Italiana Sport Bowling. La domanda deve, in ogni caso, contenere la dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445\2000, l'esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli

- effetti della legge sulla privacy, e deve necessariamente riportare, in allegato, copia del presente regolamento sottoscritto, per espressa accettazione, in ogni pagina di cui si compone;
3. L'operatore economico può chiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione per più categorie merceologiche;
 4. Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione viene data comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di avvenuta iscrizione, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda da parte della Segreteria Federale. Non è necessaria alcuna comunicazione in ipotesi di rigetto della domanda di iscrizione nell'albo dei fornitori della FISB;
 5. L'ordine di iscrizione nell'albo dei fornitori degli operatori economici la cui domanda sia stata accolta è dato dalla data di conferma di avvenuta iscrizione;
 6. La domanda di iscrizione nell'albo dei fornitori della Federazione Italiana Sport Bowling può essere presentata in ogni momento dell'anno solare.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione all'Albo;
2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
3. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
6. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
7. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31/05/1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
8. osservanza o non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68 (diritto al lavoro dei disabili);
9. non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o di ogni altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
10. non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art.1-bis, comma 14, della legge n.383/2001 e s.m.i. o che, nel caso se ne siano avvalsi i soggetti richiedenti, abbiano concluso il procedimento di emersione;
11. non essere incorsi, nei due anni precedenti la data di richiesta di iscrizione all'Albo, nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D.Lgs. n.286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
12. possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica per ciascuna categoria merceologica cui il fornitore intende iscriversi;
13. essere in possesso della PEC – Posta Elettronica Certificata;
14. La prova della sussistenza di ogni singolo requisito può essere richiesta dalla FISB in qualunque momento.

ART. 6 – GESTIONE ELENCO

1. Con cadenza annuale, ed in particolare nel mese di aprile di ogni anno, gli operatori economici iscritti nell'albo fornitori sono tenuti a confermare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la persistenza del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, ai fini del mantenimento dell'iscrizione. L'inadempimento a tali obblighi comporta la cancellazione dall'elenco;
2. Gli operatori economici iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare, senza ritardo, ogni modificazione del proprio assetto soggettivo/organizzativo.

ART. 7- SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALL'ALBO

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria merceologica vengono selezionati per l'invito alla procedura con criterio rotativo, seguendo l'ordine di iscrizione. Per importi fino ad € 5.000,00, esclusi accessori, sia che si tratti di acquisizione di bene che di effettuazione di servizi, la FISB può interpellare un unico operatore economico iscritto nell'elenco, prescindendo dal criterio rotativo, sulla base di ragioni di opportunità, convenienza, nonché per altre ragioni di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
2. L'iscrizione nell'albo dei fornitori non costituisce, in nessun caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione oggetto del presente Regolamento.

ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) quando il Fornitore non abbia risposto, a seguito di invito, per tre volte consecutive;
 - b) quando il Fornitore si renda responsabile di una inadempienza contrattuale;
 - c) quando il Fornitore abbia in corso un contenzioso giudiziale o extra giudiziale con la FISB o con altro organismo ad essa collegata;
 - d) falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - e) mancata risposta per tre inviti nel corso di un anno di iscrizione;
 - f) risoluzione per inadempimento contrattuale;
 - g) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione di cui all'art.3;
2. La cancellazione dall'albo è, altresì, disposta su richiesta dell'interessato;
3. Dell'avvenuta cancellazione dall'albo dei fornitori sarà data comunicazione all'operatore interessato a mezzo posta elettronica certificata;
4. L'atto di cancellazione ha efficacia interdittiva biennale.

ART.9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Presidente Federale n. 4 del 6 marzo 2017, ed entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione Italiana Sport Bowling, oggi 7 marzo 2017.